

Allegato A

CAPITOLATO SPECIALE DI GESTIONE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il servizio oggetto del presente capitolato riguarda la concessione della gestione complessiva delle strutture insistenti sull'area situata ad Albinea, Località Bellarosa dell'impianto sportivo ubicato in Via L. Nobili accatastata al N.C.T di detta Comune al foglio 5 con il mappale 249 di mq 13.523 confinante con: ragioni ai mappali 227, 228, 159, 250, ragioni Prati mappale 89, salvi altri sinteticamente così descritto: Club House - Campo da Calcio - Pista polivalente – Spogliatoi.

L'uso delle strutture dovrà improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di istituzioni scolastiche e di associazioni per la pratica di attività culturali, sociali ricreative e sportive. Dovranno, altresì, essere rispettate le seguenti priorità:

- a) salvaguardia delle strutture;
- b) rispetto delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale e previste per l'uso del campo da calcio, diversificate per livello e tipo d'utenza;
- c) promozione culturale, sociale ricreativa e sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo delle strutture.

A tal fine il concessionario s'impegna a prestare gli adeguati servizi per la gestione delle strutture sopradescritte, adeguatamente predisposte ed attrezzate nell'intento di fornire un servizio alla popolazione che garantisca la fruibilità, la funzionalità ed il corretto uso delle stesse, alle condizioni e nel rispetto delle modalità qui di seguito riportate.

Il concessionario si impegna, inoltre, a mantenere la sede legale e ufficiale nel territorio del Comune di Albinea per la durata della concessione, pena la decadenza della concessione stessa.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di anni 5 (cinque) e precisamente dal al, con possibilità di rinnovo per pari periodo.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario, non superiore a mesi 6 (sei), alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D. Lgs. 50/2016. In tal caso il concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi patti e condizioni.

ART. 3 – COMPITI DI GESTIONE

Il concessionario dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti, che si articolano nei seguenti adempimenti:

- a) custodia e vigilanza secondo le necessità durante gli orari di apertura delle strutture;
- b) apertura e chiusura delle strutture con particolare attenzione alla custodia dei beni e delle attrezzature presenti
- c) spese di polizze assicurative di responsabilità civile e di incendio;
- d) controllo della "sicurezza" delle strutture nonché attivazione e coordinamento di tutte le attività necessarie a prevenire o a evitare danni a persone o al patrimonio del Comune, mediante tempestiva richiesta di intervento delle autorità a ciò preposte. Individuazione di un tecnico abilitato a ricoprire la funzione di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con responsabilità di direzione e vigilanza delle attività svolte all'interno delle strutture oggetto della concessione. Il nominativo del tecnico dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale tramite comunicazione scritta. Dovrà, inoltre, essere nominata la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso), come da Piano della sicurezza. In caso di accertato pericolo all'incolumità delle persone, il Concessionario provvederà immediatamente, a sua cura e spese, ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei per il pubblico, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale, fino a che il pericolo non sia stato rimosso. Il Concessionario dovrà, inoltre, fornire e mantenere a disposizione degli utenti i necessari medicinali e apparati di pronto soccorso, secondo quanto disposto dalle normative vigenti;

- e) pagamento delle spese di energia elettrica ed acqua delle strutture interne ed esterne, individuando meccanismi di efficientamento e di economicità nel consumo delle utenze;
- f) manutenzione ordinaria e gestione dell'irrigazione, manutenzione del manto erboso delle aree verdi, manutenzione della struttura dell'impianto elettrico e dell'impianto di illuminazione del campo da calcio adiacente la struttura, sfalcio campo e pertinenze;
- g) controllo e funzionamento degli impianti termici e degli impianti di illuminazione;
- h) gestione dell'utilizzo del campo da calcio, anche in collaborazione, previo assenso dell'Amministrazione comunale, con Società e Associazioni sportive (prenotazioni campo, rapporti con le società sportive);
- i) garanzia dell'uso pluralistico delle strutture, in interazione e raccordo con le realtà del territorio operanti negli ambiti sociali, culturali, assistenziali e di integrazione delle diversità, con particolare attenzione ai giovani, soggetti diversamente abili e agli anziani;
- j) pieno e completo funzionamento delle strutture con relativo allestimento, nonché garanzia di fruibilità delle stesse ai cittadini, alle associazioni e alle società sportive nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi e le disposizioni regolamentari in vigore;
- k) raccordo con il Comune per la definizione degli obiettivi gestionali e per il controllo della gestione, nonché per la definizione del piano di utilizzo degli spazi;
- l) collaborazione tecnico-organizzativa per le iniziative volte a promuovere le attività culturali, sociali, ricreative e sportive che il Comune di Albinea proporrà di attuare nel corso dell'anno;
- m) pulizia e manutenzione ordinaria degli immobili, degli impianti, degli spogliatoi e delle aree esterne di pertinenza della struttura;
- n) cura del rispetto dei limiti massimi di accesso alle strutture in base all'agibilità delle stesse ed alle prescrizioni normative e regolamentari, non ammettendo all'interno delle strutture l'utenza che risulti eccedente rispetto a tali limiti;
- o) presentazione di rendicontazione annuale della gestione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e una relazione dell'attività svolta.

ART. 4 – PULIZIA

Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito utilizzando le più moderne attrezzature ed i sistemi per garantire l'igiene costante e la salvaguardia degli ambienti. Tale servizio dovrà essere svolto nel seguente modo:

Per quanto concerne gli eventi socio-culturali e ricreativi:

- pulizia delle attrezzature e delle aree pavimentate;
- pulizia completa di sanificazione e disinfezione dei servizi igienico sanitari;

Per quanto concerne gli eventi sportivi:

- pulizia delle aree pavimentate di tutti gli ambienti degli spogliatoi;
- pulizia dell'area pavimentata adiacente spogliatoi e servizi vari;
- pulizia completa di sanificazione e disinfezione dei servizi igienico sanitari e spogliatoi;

Periodicamente e secondo le esigenze stagionali:

- Tosatura erba con attrezzatura
- Irrigazione
- Segnatura campo da calcio (regolamentare per l'attività a seconda delle necessità)

ART. 5 – MANUTENZIONE ORDINARIA

Rientrano in via esemplificativa nella manutenzione ordinaria:

- la riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni;
- la riparazione di arredi sanitari e relative rubinetterie;
- le riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate;
- la sostituzione delle lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
- la sostituzione e riparazione delle attrezzature sportive;
- la verifica periodica dell'impianto d'innaffiamento ed efficiente manutenzione del pozzo;
- la manutenzione della proprietà comunale esterna di pertinenza della struttura.

fino ad un importo di € 260,00 + IVA di legge per intervento.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite, o eseguite in modo parziale, o non segnalate, di provvedere in maniera unilaterale all'adempimento delle stesse, con diritto di rivalsa nei confronti del Concessionario inadempiente, ponendo a carico dello stesso le ulteriori spese, con facoltà di rivalsa sulla cauzione, di cui all'art. 26 della presente convenzione.

Le parti si impegnano ad incontrarsi annualmente per verificare lo stato di manutenzione generale, compresa la situazione dei controlli periodici sulle strutture, così come previsto dalle norme vigenti.

ART. 6 – CALENDARIO DI UTILIZZO DEL CAMPO DA CALCIO. ASSEGNAZIONE

Il calendario di utilizzo del campo da calcio verrà predisposto annualmente dall'Ufficio Sport del Comune d'intesa con il concessionario, con la consulta sportiva e con gli enti di promozione e federazioni.

Il concessionario per l'assegnazione degli spazi e tempi d'uso residui degli impianti dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- a) priorità nell'assegnazione alle società con sede in Albinea e ai cittadini residenti nel Comune;
- b) l'assegnazione deve essere disposta avendo come titoli di precedenza l'importanza della manifestazione (campionati F.I.G.C., campionati giovanili, campionati amatoriali);
- c) l'assegnazione a società e a cittadini non del Comune di Albinea può essere concessa solo quando non pregiudichi i diritti delle società e dei cittadini di Albinea.

ART. 7 – MODI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Con cadenza periodica, il Responsabile del Servizio o un suo delegato, insieme a personale dell'Ufficio Tecnico, verificheranno che l'effettuazione del servizio sia avvenuta secondo quanto previsto nella presente concessione. Se durante lo svolgimento del servizio fossero unilateralmente accertate inadempienze si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di € 30,00 (trenta) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio;
- nel caso il Concessionario venga meno agli obblighi inerenti al servizio di sorveglianza e/o ometta o ritardi nell'effettuare le segnalazioni a cui sia tenuto in base alla presente concessione si applicherà una penale di € 60,00 (sessanta).

Sono a carico del Concessionario gli oneri derivanti da consumi di energia elettrica e acqua, la gestione dell'impianto di irrigazione, la manutenzione del manto erboso, lo sfalcio del campo da calcio e delle aree esterne, la manutenzione della struttura dell'impianto elettrico e dell'impianto di illuminazione.

ART. 8 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i seguenti oneri:

- fognatura e depurazione relativi all'esercizio degli impianti;
- manutenzione straordinaria degli immobili, mobili e degli impianti.

Il Comune potrà, comunque, previa adozione di apposito provvedimento dell'organo competente, e in accordo con il concessionario fare eseguire da questi determinati lavori di manutenzione straordinaria o di miglioria a proprio carico disponendo l'erogazione di specifici rimborsi e/o contributo.

ART. 9 – ATTREZZATURE – MEZZI – MATERIALI – PERSONALE E PRESTAZIONI

Tutte le attrezzature, i mezzi, materiali, personale e le prestazioni occorrenti per l'espletamento del servizio di gestione dovranno essere forniti dal concessionario a sua cura e spese, salvo quanto previsto nella presente concessione a carico del Comune.

Il Comune concede in comodato d'uso gratuito n. 1 defibrillatore di sua proprietà, con onere di manutenzione a carico del concessionario stesso.

ART. 10 – VERBALE DI CONSEGNA

Verrà redatto verbale di consegna degli immobili e dei mobili di proprietà comunale e del loro stato di conservazione.

ART. 11 – USO GRATUITO DELLE STRUTTURE

L'Amministrazione Comunale si riserva l'uso gratuito delle strutture per 10 giornate per la propria attività istituzionale e per qualsiasi iniziativa o manifestazione ritenute utili alle finalità proclamate a favore dei cittadini e nell'interesse pubblico, da comunicarsi 5 giorni prima, senza che il concessionario possa accampare pretesa alcuna.

ART. 12 – TARIFFE, INTROITI – GESTIONE UTILIZZO STRUTTURE

Il concessionario dovrà provvedere alla gestione dell'utilizzo delle strutture e del campo da calcio (prenotazione campo, rapporto con le società sportive).

Tutti gli introiti derivanti dalle attività della gestione spetteranno al Concessionario.

In particolare le tariffe per l'utilizzo del campo da calcio sono determinate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Il concessionario dichiara di accettare incondizionatamente il meccanismo tariffario indicato al comma precedente.

Nessuna deroga al pagamento delle tariffe può essere decisa dal concessionario. I casi di esenzione o riduzione sono determinati unicamente con la deliberazione di cui al precedente comma 1 o con specifica deliberazione della Giunta Comunale.

Il pagamento delle tariffe deve avvenire dietro rilascio, da parte del concessionario, di ricevuta numerata composta da due parti, di cui una da staccarsi e da rilasciare all'utente.

Tutti i proventi del pagamento delle tariffe spettano al concessionario.

Il tariffario in vigore deve essere esposto all'ingresso della struttura in luogo ben visibile ai frequentatori e deve essere redatto su carta intestata del concedente.

Tutti i proventi ricavati dall'attività dovranno essere investiti dal Concessionario nell'area stessa.

ART. 13 – INFORMAZIONE ALL'UTENZA

Il Concessionario espone tempestivamente all'utenza i calendari di attività di volta in volta predisposti e comunica eventuali variazioni sopravvenute, nonché espone idonei avvisi relativi ad eventuali chiusure della struttura o soppressioni delle attività, anche disposte dal Comune.

ART. 14. – SICUREZZA

Il Concessionario è responsabile della gestione della sicurezza e, pertanto, dovrà:

a) nominare un Responsabile della sicurezza ed un suo sostituto, che dovrà sempre essere presente durante l'esercizio dell'attività, ai sensi del D.M. del 18.03.1996, modificato ed integrato dal D.L. 6.06.2005. Detti nominativi dovranno essere comunicati tempestivamente al Comune e all'Unione Colline Matildiche. Nel caso in cui il Responsabile non venga nominato, sarà ritenuto Responsabile della sicurezza il Legale Rappresentante del Concessionario. Il Responsabile della sicurezza dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti normativi vigenti.

b) predisporre un Piano di sicurezza, di cui al D.M. 18.03.1996, modificato ed integrato dal D.L. 6.06.2005;

c) informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previsti dal Piano della sicurezza e dal presente Capitolato.

d) mantenere il Registro dei controlli periodici e dello stato di conservazione delle strutture, nel quale dovrà essere segnalato ogni danno arrecato alle stesse durante l'utilizzo. Il registro dovrà essere sottoscritto dal Concessionario all'inizio e alla fine del periodo d'uso.

e) limitare l'accesso alle strutture e al campo da calcio ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua capacità recettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

f) provvedere alla costante manutenzione del defibrillatore semiautomatico, di proprietà del Comune di Albinea e compreso nella dotazione strumentale. Il defibrillatore dovrà essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. Durante l'uso delle strutture e del campo da calcio deve sempre essere garantita la presenza di personale formato e addetto all'uso del defibrillatore.

Durante l'uso delle strutture e del campo da calcio da parte di altri soggetti o associazioni il Concessionario dovrà mettere a disposizione tale apparecchiatura; sarà invece obbligo dell'utilizzatore provvedere alla presenza di proprio personale specializzato all'uso del defibrillatore.

g) assumersi tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità delle strutture ed è tenuto a segnalare senza ritardo al Comune e all'Unione Colline Matildiche, per gli interventi di loro competenza, ogni situazione di fatto, che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza delle strutture ai sensi delle vigenti norme in materia e, nei casi più gravi, escludere l'accesso al pubblico. Il Responsabile della sicurezza deve aver svolto i corsi per l'utilizzo del defibrillatore e i corsi antincendio e deve essere presente durante l'attività.

ART. 15 – OSSERVANZA REGOLAMENTO COMUNALE

Il concessionario s'impegna ad osservare le norme del vigente Regolamento per l'assegnazione e la fruizione delle strutture comunali, che dichiara di ben conoscere e di accettare.

ART. 16 – ASSICURAZIONE

Il concessionario risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività nell'ambito della gestione della struttura oggetto della concessione e per l'intera durata della medesima, tenendo al riguardo sollevato il Comune di Albinea da ogni responsabilità; provvederà altresì - a proprie spese e previo benestare del Comune di Albinea - alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, concessi in uso e che vengano danneggiati nel periodo di durata della concessione.

Pertanto il Concessionario dovrà comprovare di avere stipulato e di mantenere in vigore per l'intera durata della concessione - con primaria compagnia assicuratrice, una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e - quando ve ne siano - verso i prestatori di lavoro (RCO), per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'organizzazione, dalla gestione e dallo svolgimento di ogni attività svolta nell'ambito delle strutture oggetto della concessione, compresi i rischi derivanti dalla conduzione dei locali costituenti le strutture medesime e delle aree, servizi e impianti pertinenti, anche esterni, senza eccezioni, compresi altresì i lavori di manutenzione e tutte le attività poste a carico del concessionario a termini della presente convenzione.

Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere un massimale unico RCT/O di € 1.500.000,00.

Riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT)

- estensione del novero dei terzi al Comune di Albinea, all'Unione Colline Matildiche e ai rispettivi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, agli utenti e/o utilizzatori compresi accompagnatori e spettatori
- estensione alla responsabilità civile degli eventuali lavoratori subordinati e parasubordinati del Concessionario nonché di eventuali collaboratori o volontari che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi e dell'attività di gestione della struttura oggetto della concessione e comunque di tutte le persone di cui il concessionario debba rispondere civilmente;
- estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi e del Comune di Albinea derivanti da incendio di cose del Concessionario ovvero detenute dal medesimo o da persone delle quali lo stesso debba rispondere a termini di legge ;
- estensione alla responsabilità derivante da preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande;
- estensione conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati,
- committenza di lavori e servizi
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario e non soggetti alla normativa INAIL, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza

Riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

- estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;
- per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa nè eccettuata.

Tale copertura dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, e la "Clausola di Buona Fede INAIL"

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dal Comune di Albinea e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tali assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata della concessione.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il concessionario si obbliga a produrre, ad ogni rinnovo di scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico del concessionario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il concessionario stesso dalle responsabilità incumbenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Il Comune di Albinea non risponde in alcun caso dei danni subiti dai beni del Concessionario - o portati dal Concessionario nell'ambito della struttura oggetto di concessione - salvo che tali danni siano riconducibili a responsabilità del Comune stesso ovvero di suoi amministratori, dipendenti o collaboratori.

ART. 17 – RESPONSABILITÀ

L'Amministrazione Comunale rimane estranea ai rapporti tra il concessionario e il personale dallo stesso dipendente a qualsiasi titolo, impiegato nella gestione delle strutture.

Il concessionario s'impegna ad effettuare i servizi con personale idoneo, adeguato qualitativamente e numericamente alle necessità connesse con gli obblighi derivatigli dalla concessione.

Esso sarà ritenuto responsabile unico dell'operato del personale dipendente e s'impegna ad applicare nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge, vigenti nel periodo di tempo e nella località in cui si svolge il servizio, nonché adempiere agli oneri assicurativi, antinfortunistici, previdenziali, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e norme in vigore, esonerando il Comune da ogni responsabilità presente e futura ora per allora.

Qualora vi fossero inadempienze, comunicate dagli Istituti Previdenziali o Assistenziali, l'Amministrazione Comunale di Albinea provvederà a trattenere il relativo importo sul canone di concessione ed a versare quanto dovuto ai relativi Istituti.

Il concessionario assume tale impegno e responsabilità anche verso eventuali terzi o ditte che in futuro potessero intervenire, sotto qualsiasi forma, all'interno della struttura.

ART. 18 – OBBLIGHI CONTABILI E FISCALI

Ogni obbligazione contabile e fiscale per le spese e le entrate, che a seguito del presente atto deriveranno al concessionario, saranno competenza e responsabilità esclusiva del medesimo, derivando la loro completa estraneità sia dalla gestione delle casse comunali che dalla loro previsione sul Bilancio di ciascuna competenza.

ART. 19 - VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE SOCIALE

Il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, ecc.)

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della predetta comunicazione.

ART. 20 –CONTRIBUTO CONCESSIONARIO

L'Ente corrisponderà al gestore della concessione un contributo il cui importo annuo a base di gara ammonta a euro 8.250,00 (IVA esclusa) - sul quale l'offerente dovrà presentare la propria offerta in ribasso percentuale - che sarà pagato al concessionario in due rate posticipate di uguale importo. Il canone verrà aggiornato di anno in anno, a far data dall'inizio del secondo anno di durata della concessione, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

L'eventuale richiesta di revisione dovrà essere presentata al Comune, dall'Affidatario, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A.R. entro il 31 maggio di ogni anno, a valere dall'inizio del secondo anno di durata della concessione. La revisione verrà effettuata annualmente, sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. In mancanza delle elaborazioni dell'ISTAT, la revisione sarà effettuata tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo registrata a maggio dell'anno della richiesta di aumento rispetto a maggio dell'anno precedente. Non verranno concessi aumenti retroattivi. La mancata richiesta entro i termini sopra riportati si intenderà come conferma del valore del contratto vigente.

È, inoltre, concesso l'utilizzo gratuito del campo da calcio al gestore per n. 50 partite.

Le parti si impegnano ad incontrarsi dopo i primi due anni per una verifica dell'equilibrio economico-finanziario del concessionario.

Il pagamento della 2ª rata annuale è subordinato alla presentazione, da parte dell'Affidatario, entro il 31 ottobre di ciascun anno, della "Rendicontazione Annuale", prodotta su carta intestata e firmata dal Legale Rappresentante, la quale dovrà contenere i dati seguenti:

→ una dettagliata relazione di tutta l'attività sportiva e non, svolta dall'Affidatario e/o da terzi negli impianti sportivi oggetto dell'affidamento, nella stagione sportiva di riferimento;

→ le manutenzioni effettuate;

→ l'elenco nominativo dei dipendenti, incaricati, collaboratori, volontari, impiegati nella gestione degli impianti, con indicazione della mansione svolta da ciascuno di loro, dell'orario settimanale e del numero di settimane lavorate e, per dipendenti, incaricati e collaboratori, del relativo contratto di lavoro;

→ le spese sostenute per l'attività sportiva e non, svolta direttamente dall'Affidatario;

→ le spese sostenute per la gestione degli impianti sportivi, suddivise in modo analitico (utenze, personale, manutenzione, custodia, pulizia, etc.);

→ l'elenco delle società sportive, diverse dall'Affidatario, utilizzatrici degli impianti con il relativo calendario delle giornate di utilizzo;

→ le entrate conseguite dall'utilizzo degli impianti da parte di terzi e attraverso l'attività di somministrazione.

Qualora dall'analisi del suddetto rendiconto emerga che il totale delle entrate (compresa la somma erogata dal Comune) sia superiore alle spese, detta somma sarà ridotta in misura proporzionale. Il Comune si riserva il diritto di trattenere sulla somma erogata annualmente all'Affidatario gli importi dovuti dallo stesso, a qualsiasi titolo, per inadempimento agli obblighi derivanti dal presente affidamento.

ART. 21 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

È fatto divieto al concessionario di cedere o subconcedere a terzi la presente concessione, pena l'immediata risoluzione di diritto del contratto di concessione.

ART. 22 - ATTIVITÀ ECONOMICHE

Per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande finalizzata all'attività e limitata agli associati, il concessionario dovrà presentare idonea certificazione sanitaria ai fini AUSL.

Al Concessionario è consentito il diritto di installare cartelli pubblicitari negli spazi all'interno della struttura. In tal caso è tenuto ad acquisire specifica valutazione dall'Amministrazione stessa. Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario al quale fanno altresì capo tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie.

La pubblicità esposta sia all'interno che all'esterno della struttura dovrà essere nel rispetto della sobrietà e delle norme, nonché realizzata con materiale idoneo a non creare danni alla struttura e al pubblico in caso di rottura.

La concessione riguarda soltanto la pubblicità commerciale e sportiva e sarà quindi esclusa ogni propaganda politica e/o sindacale; in ogni caso il concedente si riserva di richiedere la rimozione di pubblicità non regolare a proprio insindacabile giudizio e senza che ciò dia diritto al Concessionario a qualsiasi tipo di risarcimento.

Il Concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare tutte le norme vigenti per l'attività pubblicitaria e dovrà fornire al concedente (Ufficio Tributi e Ufficio Sport), nonché alla ditta affidataria del servizio d'accertamento e riscossione imposta sulla pubblicità, tutti gli elementi per l'accertamento e la riscossione del tributo comunale.

Qualora gli utenti cadano in mora per il tributo, la relativa pubblicità dovrà essere eliminata dal Concessionario fatti salvi gli obblighi di legge per il recupero coattivo del tributo.

I soggetti utilizzatori degli spazi pubblicitari risponderanno per tutti i danni diretti e/o indiretti provocati dal materiale pubblicitario all'interno e all'esterno della struttura, a persone, a cose, alla struttura stessa interna ed esterna.

ART. 23 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE – RECESSO DEL CONCESSIONARIO

Le strutture dovranno essere rese nelle stesse condizioni in cui si trovavano quando sono state consegnate al concessionario.

Il Comune, fatta salva ogni eventuale azione di rivalsa per danni subiti, si riserva la facoltà di avvalersi, previa diffida, contestazione e acquisizione delle controdeduzioni e discolpe del concessionario, della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile qualora si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi:

- violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente, in tutto o in parte, le strutture e le relative pertinenze, per usi o finalità diverse da quelle di cui alla presente concessione;
- violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria delle strutture nel complesso e nelle singole parti;
- violazione degli obblighi di stipulare i contratti di assicurazione e di prestare le cauzioni previste nella presente concessione;
- gestione difforme da quanto previsto dalla presente concessione nonché dal Piano gestionale presentato annualmente;
- qualora si siano verificate gravi irregolarità e negligenze nell'erogazione del servizio;
- quando venga compromessa la sicurezza delle strutture e dell'utenza;
- quando, per inosservanza degli obblighi che la legge o la concessione prescrive a suo carico, il concessionario non permetta il regolare funzionamento delle strutture;
- quando il concessionario non assolva ad obblighi essenziali assunti con la presente concessione, malgrado il richiamo e trascorsi 30 giorni dalla diffida.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del Concessionario, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

La concessione può essere revocata o modificata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Il fallimento del Concessionario o l'assoggettamento ad analoghe procedure concorsuali, comporterà la decadenza di diritto della concessione.

Qualora il concessionario intenda recedere dalla presente concessione prima della scadenza, dovrà darne preavviso, con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), all'ente concedente almeno sei mesi prima.

Nel caso di mancato rinnovo della concessione al termine di quest'ultima o di risoluzione della stessa, al Comune non competerà alcun obbligo nei confronti del personale del Concessionario, in particolare per quanto riguarda la continuità del rapporto lavorativo in essere, nonché nei confronti di alcun soggetto intrattenente rapporti contrattuali di sorta con il concessionario in relazione alla gestione, manutenzione e conduzione dell'impianto sportivo e delle singole parti o attività svolte in quest'ultimo

ART. 24 – PENALE

L'inadempienza ritenuta "lieve" (e quindi non "grave" in misura tale da provocare la decadenza della concessione), ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, di qualunque obbligo derivante

dal presente atto comporterà l'applicazione della penalità di € 51,65 con la sola formalità della contestazione degli addebiti e del provvedimento del Responsabile dell'Area Cultura Sport e Tempo Libero.

In caso di recidiva l'inadempienza di lieve entità comporterà l'applicazione di penale doppia. La penalità verrà applicata mediante ritenuta sul contributo annuo. Nel caso in cui la "inadempienza lieve" nonostante l'applicazione della penalità, risulti reiterata o abituale si configura la "grave inadempienza" che determina la decadenza della concessione di cui all'art. 22 del presente atto.

ART. 25 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il concessionario dovrà attenersi, personalmente, per tutta la durata del contratto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo ente con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 15 del 16-02-2021 che è strumento integrativo del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato annualmente dall'Amministrazione Comunale, nonché dai precetti ex DPR n. 62/2013, codice che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto per inadempimento del rapporto stesso. In caso di violazione di taluni degli obblighi, il Responsabile del servizio comunale, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Responsabile del servizio comunale, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni, anche all'immagine.

ART. 26 – CONTROVERSIE

In caso di controversia tra l'Affidatario ed il Comune circa l'interpretazione e l'esecuzione dell'affidamento e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. In tal caso il foro competente ed esclusivo è quello di Reggio Emilia. In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione dei servizi affidati in gestione

ART. 27 – CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, il Concessionario dovrà presentare apposita garanzia definitiva per un importo corrispondente al 10% dell'offerta economica presentata per il periodo di anni 5 (cinque) sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.lgs 50/2016 e il cui testo dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune, ogni eccezione rimossa.

ART. 28 – ADEMPIMENTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

Al termine della concessione, gli impianti e le strutture dovranno essere consegnati al Comune, previa redazione di apposito verbale stilato in contraddittorio, in perfetto stato di manutenzione, in completa efficienza e idonei rispetto ai fini della presente concessione. Si intende che gli interventi diretti a ripristinare il regolare funzionamento degli impianti sono a totale carico del concessionario.

ART. 29 – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Qualsiasi spesa inerente il contratto di concessione o consequenziale ad esso, nessuna esclusa (bolli, diritti, registrazione, ecc.) sarà a carico del concessionario.

Il concessionario assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatogli nei confronti del Comune.

Il presente contratto inoltre verrà sottoposto a registrazione in caso d'uso a norma dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131.

ART. 30 – DURC – TRACCIABILITA’

Il concessionario dovrà attestare di essere soggetto al DURC o di non essere soggetto al DURC, non avendo dipendenti e posizioni contributive INPS-INAIL. Si impegna, inoltre, a fornire entro 7 giorni dall’entrata in vigore della presente concessione gli estremi del CC dedicato e l’osservanza degli altri adempimenti del D. Lgs. 136/2010.

ART. 31 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice Civile, nonché alle disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia. L’Affidatario è tenuto comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative. Il Comune di Albinea si riserva infine la facoltà di rivedere il presente Capitolato Speciale d’Appalto, apportando modifiche o integrazioni per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l’espletamento del servizio, a tutela dell’efficienza e della qualità o per apportare migliorie allo stesso. Troveranno applicazione inoltre tutte le ulteriori prescrizioni previste nel Bando di Gara.

ART. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Albinea, ai sensi GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. I dati personali relativi al concessionario saranno trattati, anche con mezzi informatici da parte della stazione appaltante, per i soli fini inerenti la presente procedura. I dati medesimi saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l’Affidatario potrà esercitare i diritti previsti dal regolamento 2016/679. Il conferimento dei dati è obbligatorio; l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti impedirà di dare corso al procedimento, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, organi competenti e uffici comunali, in base e nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Albinea; il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area culturale, sportiva e ricreativa. Gli incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti della relativa Area.

L’Affidatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà in esecuzione della concessione in oggetto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione del Regolamento Europeo 2016/679; si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza dei dati nonché ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dallo stesso Regolamento per la protezione dei dati personali; garantisce la massima riservatezza delle informazioni personali acquisite, compiendo le sole operazioni necessarie per adempiere al presente affidamento e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente; si impegna ad adottare le eventuali specifiche istruzioni all’uopo impartite dal Comune di Albinea o, successivamente indicate, per il trattamento dei dati personali, ovvero ad integrare in tal senso le proprie procedure già in essere; si impegna a relazionare annualmente al Comune sulle misure di sicurezza adottate, nonché ad allertare l’Ente in caso di situazioni anomale o di emergenza. L’Affidatario assume le funzioni di Responsabile del trattamento ed a tal fine si impegna a nominare un Responsabile, che, a sua volta, è tenuto ad individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali. Infine, l’Affidatario riconosce al Comune il diritto di verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate.